

## Il nuovo regime di scambio sul posto in vigore dal 1° gennaio 2009

Il nuovo regime di scambio sul posto si applicherà a partire dal 1° gennaio 2009 e andrà a sostituire il preesistente regime regolato dalla delibera dell'Autorità per l'Energia e il Gas n. 28/06 in vigore dal febbraio 2006 che già aveva sostituito ed abrogato la precedente delibera AEEG 224/00.

In base alla nuova delibera dell'Autorità per l'Energia e il Gas, la **n. 74/2008**, dal 1° gennaio 2009 il **GSE (Gestore Servizi Elettrici) diventa l'unico soggetto intermediario** a livello nazionale per la regolazione dell'energia elettrica ammessa al regime di scambio sul posto, mentre nel precedente regime di scambio sul posto il soggetto era il gestore di rete a cui l'impianto è connesso.

Nella delibera 74/08 vengono recepite anche le disposizioni del decreto legislativo n. 20/07 per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Ricordiamo che lo **scambio sul posto** consiste nel realizzare una particolare forma di "autoconsumo in sito" che consente che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e autoconsumata in un tempo differente dal quale si realizza la produzione.

### Le ragioni della modifica

Uno degli aspetti che giustificherebbero il cambiamento normativo riguarda la legge 244/07 con l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW. Non è stato però ancora pubblicato il relativo decreto attuativo e di conseguenza non è stata ancora emanata la delibera dell'Autorità.

In sintesi, le motivazioni della modifica tecnico-economica dello scambio sul posto relative alla delibera dell'Autorità 74/08 sono da imputare ad alcuni fattori:

- lo scambio sul posto finora non aveva tenuto conto del differente valore dell'energia elettrica immessa e prelevata;
- lo schema previsto dalla delibera n. 28/06 non consente di rendere trasparenti i costi che, per effetto dell'applicazione dello scambio sul posto, sono trasferiti alla generalità degli utenti del sistema elettrico;
- tali costi, con l'incremento dei soggetti ammessi allo scambio sul posto in termini di numerosità e di potenza degli impianti di produzione, potrebbero divenire rilevanti.

### Come cambia

Con il nuovo regime sarà consentita all'utente che ha la titolarità o la disponibilità di un impianto, ad esempio fotovoltaico, la compensazione tra il **valore** associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il **valore** associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Secondo la delibera AEEG 74/08 l'attuale regime di scambio sul posto, regolato dai gestori di rete, avrà termine il 31 dicembre 2008.

Pertanto, tutti i soggetti attualmente in regime di scambio sul posto che intendano proseguire con lo stesso regime anche nel 2009, dovranno **stipulare** un'apposita convenzione con il GSE utilizzando il portale applicativo disponibile **a partire dal 20 novembre 2008**: <https://applicazioni.gsel.it>

Sono dunque interessati a proporre istanza al GSE coloro che hanno impianti:

- alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW
- di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

Il criterio per il **calcolo della compensazione** tiene conto:

- 1) sia della **valorizzazione dell'energia immessa** nei limiti del valore dell'energia elettrica complessivamente prelevata (al netto delle tasse e degli oneri per l'accesso alla rete);
- 2) sia degli **oneri per l'accesso alla rete**, nei limiti della quantità di energia elettrica scambiata.

In particolare:

- nel caso di **fonti rinnovabili**, vengono restituite le componenti variabili, espresse in c€/kWh, relative alla tariffa di trasmissione, alla tariffa di distribuzione, agli oneri generali (componenti Ae UC) e al dispacciamento;
- nel caso di **cogenerazione ad alto rendimento**, vengono restituite le componenti variabili, espresse in c€/kWh, relative alla tariffa di trasmissione, alla tariffa di distribuzione e al dispacciamento.

Nel caso in cui la **valorizzazione dell'energia immessa sia superiore a quella dell'energia prelevata**, tale maggiore valorizzazione:

- per gli impianti alimentati da **fonti rinnovabili** viene riportata a credito negli anni solari successivi (senza più il limite di tre anni). Non può essere liquidata perché, per le fonti rinnovabili, è vietata la vendita nell'ambito dello scambio sul posto (DLgs 387/03);
- per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento può essere riportata a credito oppure tale credito può essere liquidato dal GSE.

Ad esempio, nel caso del FV, con il nuovo regime di scambio sul posto, in caso di saldo positivo per l'utente si accumula un credito in euro valido per sempre. Nel precedente regime di scambio sul posto il credito era in kWh e poteva essere utilizzato solo nell'arco di 3 anni.

Il **credito** è restituito dal GSE trimestralmente e versato sul conto corrente dell'utente. Prima era a conguaglio nella bolletta del distributore elettrico una volta l'anno.

Con il nuovo regime di scambio sul posto si introduce la misura dell'energia per fascia oraria, a differenza della precedente disciplina in cui la misura dell'energia era indifferenziata (uguale per giorno o notte).

Al momento non è dato sapere se il credito verrà tassato. A tal proposito il GSE ha chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate.

## Gli attori dello scambio sul posto

Rivediamo allora i ruoli dei diversi attori nella nuova disciplina dello scambio sul posto:

- ❑ **GSE** – come detto, diventa l'unico attuatore del nuovo meccanismo di scambio sul posto.
- ❑ **Gestori di rete** - in qualità di soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete, trasmettono al GSE i dati dell'anagrafica degli impianti e delle misure con cadenza mensile ai fini del calcolo del contributo in *Conto Scambio* (Cs).
- ❑ **Imprese di vendita** – come controparti del contratto di fornitura dell'energia elettrica prelevata dalla rete per utenti finali in regime di scambio sul posto, trasmettono al GSE i dati relativi alla tipologia di fornitura dell'utente del servizio di scambio e all'onere fatturato in prelievo (al netto delle tasse), l'energia elettrica fatturata in prelievo, nonché tutti i parametri contrattuali caratteristici della fornitura come indicati dal GSE.
- ❑ **Utenti dello Scambio sul Posto** – coloro che intendono avvalersi del servizio di scambio sul posto a partire dal 20 novembre 2008 sono tenuti a presentare istanza al GSE tramite il portale informatico predisposto dallo stesso GSE

Quindi il GSE nell'ambito del nuovo rapporto di scambio sul posto:

- ❑ corrisponde all'Utente il contributo in Conto Scambio;
- ❑ corrisponde all'Utente dello scambio il valore del credito portabile a nuovo nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'Utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze;
- ❑ riceve dall'Utente il contributo di 30 euro annuali a copertura dei costi amministrativi per ogni impianto per il quale ha presentato istanza di scambio sul posto.

## Il contributo in Conto Scambio

Il contributo Conto scambio (CS), in euro, cioè il contributo erogato dal GSE, è dato dalla sommatoria di due contributi, "quota energia" e "quota servizi".

$$Cs [€] = \text{MIN} (Oe; Cei) + Cus \times \text{Energia scambiata}$$

**Opr** = onere sostenuto per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, al netto delle tasse [€];

**Oe** = valore "pulito" dell'energia elettrica prelevata (cioè è il termine Opr al netto della parte relativa all'utilizzo della rete e agli oneri generali) [€];

**Cei** = valore "pulito" dell'energia elettrica immessa [€];

**CUs** = somma delle componenti variabili (servizi) rimborsabili [c€/kWh].

### **MIN (Oe; Cei) → quota energia**

La "quota energia" è data dal minor valore tra il valore delle immissioni (**Cei**) e l'onere energia (**Oe**). Il contributo in "quota energia" permette il ristoro di quanto sostenuto dal cliente finale come onere in prelievo per la sola componente energia riferita al proprio contratto di fornitura.

### **Cus x Energia scambiata → quota servizi**

Il contributo in "**quota servizi**" permette il ristoro dell'onere sostenuto dal cliente finale per l'utilizzo della rete (trasporto, misura, dispacciamento, oneri generali di sistema - **Cus**) per la totalità dell'energia elettrica scambiata con la rete (**Es**).

Nota: L'energia elettrica scambiata (**Es**) con la rete è uguale al minimo tra l'energia elettrica annualmente prelevata (**Ep**) e l'energia annualmente immessa in rete (**Ei**):  
**Es = min [Ei; Ep]**

Il GSE ha previsto di calcolare un contributo in "Conto scambio":

- **di acconto** sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica in immissione e in prelievo inviati dai gestori di rete, e sulla base dell'onere in prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento;
- **di conguaglio** sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica in immissione e prelievo risultanti ai gestori di rete alla fine dell'anno e dell'onere in prelievo relativo all'anno di competenza, inviato dalle imprese di vendita.

Ripetiamo che nei casi in cui il controvalore dell'energia elettrica (Cei) sia superiore all'onere dell'energia (Oe), **il GSE riporta a credito per gli anni successivi la differenza**, oppure la riconosce come ricavo di vendita agli impianti di cogenerazione che abbiano optato per la vendita delle eccedenze.

Il GSE procederà all'erogazione dei contributi in conto scambio su base trimestrale (in acconto) e su base annuale (in conguaglio).

### **La fase di transizione**

Va precisato che **il saldo maturato al 31 dicembre 2008 non viene perduto**.

I gestori di rete hanno l'obbligo di comunicare il valore del saldo al GSE entro il 25 febbraio 2009 e il GSE provvederà a valorizzarlo attribuendo un controvalore unitario pari alla media aritmetica nazionale dei valori dei prezzi zonali orari.

Il valore così ottenuto viene considerato dal GSE per il calcolo del contributo in conto scambio. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili verrà utilizzato per calcolare il credito per gli anni solari successivi.

### **Cosa cambia ai fini dell'incentivo fotovoltaico**

**Nuovo conto energia** - Nel caso di incentivo erogato ai sensi del DM 19 febbraio 2007 non cambia nulla: l'incentivo continua ad essere erogato sul totale dell'energia elettrica prodotta.

**Vecchio conto energia** - Nel caso di incentivo erogato ai sensi del DM 28 luglio 2005 e del DM 6 febbraio 2006 l'incentivo continua ad essere erogato sull'energia elettrica prodotta e consumata nell'ambito dello scambio sul posto. Quindi, solo per tale finalità, si continua a calcolare il saldo. L'unica differenza rispetto al passato è che il saldo positivo (derivante da una produzione maggiore dei propri consumi) non si annulla più dopo 3 anni.